



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2007)

Piazza G. Verdi, 10 – 43011 BUSSETO 0524-931711

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigente ed in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 21/12/1998.

Articolo 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che verrà predisposta dalla Giunta Comunale.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti nella tabella predisposta dalla Giunta, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Articolo 3- Terreni considerati non fabbricabili.

1. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D. Lgs. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura , alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, il cui volume d'affari derivante dall'attività agricola, risulti superiore al 50 per cento del reddito complessivo, escludendo da questo ultimo i trattamenti pensionistici corrisposti per attività agricola.

Articolo 4 - Versamenti

1. L'imposta dovuta dai soggetti passivi a termini di legge, deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune di Busseto o direttamente presso la tesoreria medesima, nonché tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati all' Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

2. Le modalità di versamento dell'imposta , indicate nel comma precedente, si osservano anche per eseguire il versamento della maggiore imposta , degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito di attività d'accertamento ed in seguito a ravvedimento operoso.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso e, del pagamento unico, ne sia data comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune di Busseto.

Articolo 5- Riscossione coattiva

1. Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità di cui al precedente articolo 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso d'accertamento e liquidazione, sono rimosse, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. 14.04.1910 n. 639, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 6 - Abitazione principale

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1992, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta eventualmente stabilita per l'abitazione principale e della detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) L'abitazione, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, che costituisca l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune.
 - c) l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari a condizione che costoro la occupino quale loro abitazione principale. I casi per i quali è possibile beneficiare delle agevolazioni in merito alla eventuale aliquota ridotta e delle detrazioni d'imposta sono:
 - abitazioni dei genitori concesse in uso gratuito ai figli e viceversa;
 - abitazioni dei nonni concesse in uso gratuito ai nipoti (figli dei figli) e viceversa;
 - abitazioni di fratelli concesse in uso gratuito agli altri fratelli;

- d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime unitamente alla indicazione della rendita catastale presunta. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Art. 7 - Esenzioni Riduzioni

Si considerano esenti, oltre i casi previsti dalla legislazione vigente:

1. I fabbricati posseduti , a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, o in qualità di locatario finanziario, e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, 1° comma, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16 , lett. a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 .
2. Gli immobili posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ,di cui all'art.10 del d.lgs.4 Dicembre 1997 n. 460.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8 - Importo minimo per versamenti e rimborsi

1. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi di imposta per importi inferiori a € 12,00.

Art. 9 - Interessi

1. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore.

Art. 10 - Abrogazione di norme regolamentari, disposizioni finali, transitorie e di rinvio

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento comunale per applicazione della imposta comunale sugli immobili

approvato con deliberazione di C.C. n. del 70 del 29.12.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.

Art. 11 - Entrata in vigore

Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento hanno effetto con decorrenza 1° gennaio 2007.